

Art. 16.

(Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche)

1. La Regione tutela gli ambiti caratterizzati da aree di particolare interesse geologico e da singolarità geologiche indicati nella carta n. 11.
2. Ai fini della tutela di cui al comma 1 è istituito il catasto regionale delle singolarità geologiche.
3. La Giunta regionale, anche su proposta delle Province e dei Comuni, e comunque sentiti gli stessi, provvede periodicamente all'aggiornamento del catasto regionale sulla base dei seguenti elementi: significatività scientifica, rarità, valore costitutivo nel contesto paesaggistico-ambientale regionale.
4. I beni censiti rivestono interesse pubblico e la loro rimozione o modificazione è consentita, esclusivamente a fini scientifici o didattici, previa autorizzazione del Comune competente per territorio, che ne dà contemporanea comunicazione alla Giunta regionale per la vigilanza e la registrazione nel catasto di cui al comma 2.
5. La Giunta regionale promuove altresì la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico-ambientale regionale.
6. Il PTCP, sulla base del catasto regionale e degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale, disciplina gli interventi di trasformazione territoriale compatibili con gli obiettivi di conservazione e tutela dei siti e definisce le norme per mantenere l'assetto geomorfologico ed idrogeologico d'insieme. Il PRG delimita in termini fondiari gli ambiti delle singolarità geologiche relativi al censimento.
7. Negli ambiti individuati dal PRG è comunque vietato:
 - a) realizzare discariche e depositi di rifiuti;
 - b) realizzare impianti arboreo-arbustivi finalizzati al rimboschimento o ad attività agricole che possano recare pregiudizio o nascondere le emergenze geologiche puntuali o diffuse;
 - c) effettuare captazioni, derivazioni o alterazioni del regime idrico delle acque superficiali e sotterranee, qualora compromettano il bene censito;
 - d) realizzare infrastrutture che possano arrecare pregiudizio ai beni censiti, salvo quelle previste al comma 1, lett. h), i) ed l), dell'art. 5 legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;
 - e) realizzare opere che possano produrre alterazioni, degrado e distruzione dei beni e dei siti medesimi, con esclusione di quelle inerenti esigenze di pubblica incolumità o necessarie a favorire la tutela e la valorizzazione dell'emergenza geologica oggetto di censimento.